

Reg. "A" alla delib. n. 47 del 27/4/09

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI E DELLE MERCI TRATTATE PRESSO LE SALE DI CONTRATTAZIONE DI PAVIA, MORTARA E VOGHERA, E SUL MERCATO DI BRONI.

art.1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede, a mezzo di apposite Commissioni, all'accertamento dei Prezzi all'Ingrosso dei prodotti e delle merci che formano oggetto di ampia trattazione sui mercati di Pavia, Mortara, Voghera e Broni.

La Camera di Commercio stessa ha il compito di redigere e pubblicare i relativi Listini Prezzi.

Gli elenchi dei prodotti e delle merci da includere nei listini e le relative caratteristiche sulla qualità, sulla natura e sulla periodicità dei prezzi da rilevare, sulle fasi di scambio, sulle condizioni di vendita e simili, sono formati dalla Camera di Commercio, sentite le Commissioni competenti.

art. 2

I prodotti e le merci, i cui prezzi sono oggetto di accertamento, appartengono ai seguenti gruppi, ognuno corrispondente ad una diversa Commissione:

PAVIA

periodicità settimanale:

- Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali; foraggi e paglia
- Bestiame da macello
- Bestiame suino

periodicità mensile:

- Pioppi

MORTARA

periodicità settimanale:

- Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali

VOGHERA

periodicità settimanale:

- Cereali, farine, sottoprodotti, foraggi, paglia, ortaggi
- Bestiame da istallo e da macello

BRONI

periodicità mensile

- Vini

art. 3

La Camera di Commercio provvede alla costituzione delle Commissioni Prezzi, chiamando a farne parte **operatori** interessati alla produzione o allo scambio dei prodotti e delle merci compresi nei gruppi specificati al precedente art. 2, tenendo prioritariamente conto delle segnalazioni delle

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alessandro Scaccheri)

Associazioni di Categoria ma riservandosi di nominare eventuali altri "esperti" scelti in base ad idonei requisiti professionali.

Il numero dei componenti le Commissioni e le categorie che devono essere rappresentate sono stabiliti dalla Camera di Commercio in modo da garantire il più efficace contraddittorio e sono compresi **entro i limiti seguenti:**

Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali; foraggi e paglia - Pavia

Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione altri cereali	2
Ente Risi	1
totale	11

Bestiame da macello - Pavia

Allevamento	3
Commercio/mediazione	3
totale	6

Bestiame Suino- Pavia

Allevamento	3
Commercio/mediazione/industria	3
totale	6

Pioppi – Pavia

Coltivazione/vivaismo	4
Industria	2
Commercio/mediazione	2
Corpo Forestale	1
totale	9

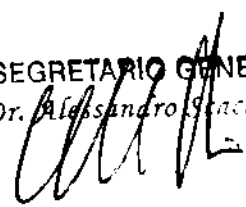
Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali - Mortara

Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione	2
Ente Risi	1
totale	11

Cereali, farine, sottoprodotti, foraggi, paglia, ortaggi – Voghera

Agricoltura	5
Industria	2
Commercio/mediazione	3
totale	10

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alessandro Sacchero)



Bestiame da istallo e da macello – Voghera

Allevamento	3
Commercio/mediazione	3
totale	6

Vini – Broni

Produzione	4
Industria (imbottigliamento)	3
Commercio/mediazione e Consorzio Tutela	2
totale	9

All'atto dell'insediamento le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

art. 3 bis

Per la Commissione Bestiame Suino di Pavia la rappresentanza di tutti i settori economici interessati, prevista al successo art. 5, sarà perfezionata nell'arco di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 4

I componenti le Commissioni sono nominati per un biennio, con possibilità di essere riconfermati. Le Commissioni vengono rinnovate entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla scadenza naturale. In caso di ritardi restano comunque in carica fino al termine della procedura di rinnovo.

Non possono far parte della stessa Commissione più persone che appartengano o siano cointeressate ad una stessa azienda o società.

Non possono essere riconfermati i Componenti che siano stati estromessi, nel biennio precedente, a causa del numero eccessivo di assenze.

art. 5

Le Commissioni si riuniscono nei giorni di mercato, secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio.

Le Commissioni sono validamente riunite con la presenza **della maggioranza dei Componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due settori economici** e le deliberazioni sono adottate a **maggioranza dei presenti, a condizione che detta maggioranza rappresenti almeno due settori economici.**

In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

La Camera di Commercio si riserva tuttavia, in casi **eccezionali**, su proposta del Presidente motivata e sottoscritta a verbale, di considerare validi anche i prezzi accertati in riunioni alle quali non partecipino le maggioranze predette, così come può sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi.

I membri di Commissione che, senza fondato motivo, non prendano parte alle riunioni per cinque sedute consecutive, per le riunioni settimanali, e tre per le riunioni mensili, vengono considerati decaduti dall'incarico e sostituiti, con l'osservanza del disposto dell'art. 3 del Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alessandro Scacchieri)



Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario della Camera di Commercio, incaricato dal Segretario Generale.

Il Segretario deve curare la compilazione del verbale di ciascuna riunione, raccogliendo in un apposito modello, da conservare agli atti dell'Ente Camerale, i prezzi accertati e le firme dei Commissari, e facendo specifica menzione dell'eventuale rifiuto da parte di qualche Commissario.

art. 6

L'accertamento dei prezzi per i prodotti e le merci compresi nei listini è effettuato in base alle operazioni di compravendita effettuate dai componenti le Commissioni o rilevate da tali componenti sul mercato di riferimento (Pavia, Mortara, Voghera; Broni).

Non viene determinato il prezzo di quel prodotto o di quella merce la cui voce è compresa nei listini, ma che non risulta disponibile sul mercato suddetto per ragioni stagionali od altri motivi.

Nel caso invece che di tale prodotto o merce esista la disponibilità ma non siano avvenute contrattazioni sul mercato, i prezzi possono essere, **eccezionalmente**, desunti da altre fonti o forniti in via presuntiva secondo la tendenza di mercato oppure mediante ripetizione, ritenuta attendibile, di prezzi determinati in precedenza. Qualora la maggioranza dei Commissari, come definita al precedente art. 5, decida di operare in tal senso, sui listini viene espressamente precisato che si tratta di prezzo "nominale".

art. 7

La Camera di Commercio, dopo la chiusura delle ricorrenti operazioni di mercato, provvede, come disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, alla tempestiva pubblicazione dei listini che sono stati formati dalle competenti Commissioni.

art. 8

Il presente Regolamento sostituisce quello precedente ed entra in vigore a far tempo dalla data della sua approvazione.

La Camera di Commercio, si riserva, sentiti i Comitati delle Sale di Contrattazione di Pavia, Mortara e Voghera, di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche od aggiunte che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alessandro Scaccheri)

